

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

13 MARZO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.45

L'arte dei pazzi nel processo civile italiano

DANNI TECNICI

di **Vincenzo Papadia**

Il Ministro della Giustizia era l'Avv. Paola Severino e Presidente del Consiglio era il Sen. Prof. Mario Monti, sostenuti da un parlamento di semi inebetiti che votavano tutto a scatola chiusa. I danni arrecati agli italiani da quei pseudo tecnici sono stati tanto disastrosi ed ancora insanabili.

Si prenda per caso l'art.54, comma 1, lett.a) e 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, che dispongono scientemente di ammazzare i ricorsi in appello avverso le sentenze di 1° grado, da parte dei soccombenti o semi soccombenti.

Scopo dichiarato era di sfiduciare gli italiani dal chiedere giustizia. Ciò accanto alla elevazione del contributo unificato che per iscrivere una causa in Cassazione comporta un occhio della fronte per la povera gente, che rinuncia a chiedere giustizia civile.

Senza dire oggi del procedimento obbligatorio propedeutico come condizione assoluta di ammissibilità dell'espletamento della negoziazione/conciliazione/mediazione assistita in una serie molteplice di materie civilistiche, eccetto cause di status e di procedimenti cautelari e d'urgenza.

Ma veniamo a Severino e Monti. Con l'introduzione delle norme su richiamate che hanno introdotto all'interno del codice di procedura civile due norme:

- L'art.348 bis. Inammissibilità dell'appello;

- L'art.348 ter Pronuncia sulla inammissibilità dell'appello.

La prima testualmente stabilisce "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con

sentenza l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta". Sic id est! Si noti che la "per la non probabilità di ammissione" è sufficiente che si faccia rinvio a fatti di causa con riferimenti a precedenti conformi, con succinta motivazione anche per relationem.

Ma stante il vincolo dell'art. 111, comma 7, della cost.it., sul giusto processo, con norma ordinaria, i nostri eroi, non hanno potuto derogare o abrogare il diritto del cittadino di ricorrere per Cassazione in caso di violazione di legge a tutela dei propri diritti soggettivi, sicché hanno cercato di limitare gli effetti del ricorso, ovviamente non riuscendoci.

Così si è spostato in avanti il termine dell'azione civile sovraccaricando il cittadino di fatica, costi e spese ed anche i suoi difensori di reimpostazione della motivazione del ricorso non più attinenti a questioni di merito neanche prese in considerazione a priori dal giudice dell'appello, ma per doversi limitare ai punti di stretto diritto ovvero per violazione o falsa applicazione di diritto ovvero per nullità della sentenza o del provvedimento impugnato per Cassazione.

Abbiamo avuto, sulla questione di che trattasi, un colloquio con la Prof.ssa Cristina Asprella, Ordinario di diritto processuale civile, dell'Università Nicolò Cusano di Roma, che ci ha rinviato alla lettura di un libro del Prof. Bruno Sassani, per spiegarci del giro di valzer, che fa fare la normativa, che stiamo criticando, in quanto si va da Scilla (Appello) a Cariddi (Cassazione) per poi tornare a Scilla e forse ripartire per Cariddi e viceversa.

Perché? Perché quel Governo dei tecnici

voleva sfiancare gli italiani e ridurre il gravoso contenzioso civile (oltre 5 milioni di cause arretrate) denegando giustizia ovvero facendo che se la vedessero con le procedure conciliative o arbitrali volontarie per le loro controversie.

Comunque il Prof. Bruno Sassani a pagina 560 del suo manuale scrive testualmente:

"Si consideri il folle giro di giostra che si può produrre: la sentenza di primo grado, appellabile, a) è concretamente appellata; b) è confermata ma non sostituita dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello; c) diviene a questo punto ricorribile per cassazione; d) viene impugnata con tale ricorso; e) a ricorso accolto, nonostante i contorcimenti della VI sezione filtro, della Corte Suprema, la causa viene rinviata al giudice dell'appello che; f) tratterà la causa secondo le norme ordinarie con pronuncia di regolare sentenza; g) a sua volta ricorribile per cassazione.

Così dopo un lungo e faticoso girovagare e di grandi fatiche e spese la causa torna là dove si sarebbe dovuta discutere regolarmente, se Severino e Monti non avessero inquinato il sistema giurisdizionale civile italiano. Soltanto a ciò si arriverà dopo molti anni, ammesso che il contendente soccombente ed il suo avversario se la sentissero di resistere nel tempo. Altre e più profonde sono ulteriori critiche del gioco ammazza sentenze che il manuale fa. Ma una frase è lapidaria per qualificare i danni procurati dai c.d. tecnici "il dilettantesco legislatore" e più avanti per doppia conforme delle sentenze (motivazione e dispositivo) ecc. con errori di precisazione tra comunicazione e notificazione e via enucleando.

Errare umanum est, perseverare diabolicum est! Purtroppo gravi sono le responsabilità di tutti quei parlamentari, che nonostante i molti richiami di avvocati onesti e professori intelligenti restano staccati dal mondo reale e continuano ad errare e a creare problemi agli italiani, invece, di risolverli. Ragione legale per la quale erano stati deputati. Fare il bene della comunità! Attendiamo qualche rondine che faccia primavera!

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi

C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio